

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Perfumesco.pl sp. z o.o., sp.k.

Convenuta: Procter & Gamble International Operations SA

Con l'intervento di: Rzecznik Praw Obywatelski

Dispositivo

L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta all'interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una misura di protezione consistente nella distruzione di merci non può essere applicata a merci che siano state fabbricate e sulle quali sia stato apposto un marchio dell'Unione europea con il consenso del titolare di quest'ultimo, ma che siano state immesse in commercio nello Spazio economico europeo senza il suo consenso.

(¹) GU C 357 del 6.9.2021.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-397/21) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Vendite non assoggettate all'IVA – IVA indebitamente fatturata e assolta – Liquidazione del prestatore – Rifiuto di rimborso da parte dell'autorità tributaria al destinatario dell'IVA indebitamente versata – Principi di effettività, neutralità fiscale e non discriminazione]

(2022/C 463/12)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letta alla luce dei principi di effettività e di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),

deve essere interpretata nel senso che:

essa osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un soggetto passivo al quale un altro soggetto passivo abbia fornito un servizio non può chiedere direttamente all'amministrazione tributaria il rimborso dell'importo corrispondente all'IVA che gli è stata indebitamente fatturata da tale prestatore e che quest'ultimo ha versato all'erario, qualora il recupero di tale importo presso detto prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile a causa della sua messa in liquidazione e anche se non possa contestarsi alcuna frode o abuso a questi due soggetti passivi, cosicché non sussiste un rischio di perdita di gettito fiscale per detto Stato membro.

2) L'articolo 183 della direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),

deve essere interpretato nel senso che:

nell'ipotesi in cui un soggetto passivo al quale un altro soggetto passivo abbia fornito un servizio possa chiedere direttamente all'amministrazione tributaria il rimborso dell'importo corrispondente all'IVA che gli è stata indebitamente fatturata da tale prestatore e che quest'ultimo ha versato all'erario, tale amministrazione ha l'obbligo di corrispondere gli interessi su tale importo se non ha effettuato il rimborso entro un termine ragionevole dopo essere stata invitata a farlo. Le modalità di applicazione degli interessi su detto importo rientrano nell'autonomia procedurale degli Stati membri, che trova un limite nei principi di equivalenza e di effettività, fermo restando che le norme nazionali relative, in particolare, al calcolo degli interessi eventualmente dovuti non devono avere l'effetto di privare il soggetto passivo di un risarcimento adeguato per la perdita causata dal rimborso tardivo del medesimo importo. Spetta al giudice del rinvio procedere a tutto quanto rientri nella propria competenza per garantire la piena efficacia di detto articolo 183, dando un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione.

(¹) GU C 357 del 6.9.2021.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru — Slovenia) — FV / NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

(Causa C-405/21) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 8 – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Requisito di buona fede del professionista – Possibilità di garantire un livello di protezione più elevato di quello previsto dalla direttiva)

(2022/C 463/13)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Višje sodišče v Mariboru

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: FV

Convenuta: NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa nazionale che consente di dichiarare abusiva una clausola contrattuale che determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, senza tuttavia procedere all'esame, in una tale ipotesi, del requisito della «buona fede» ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 1.

(¹) GU C 349 del 30.8.2021.